
OGGETTO: CORONAVIRUS NCOV-2019. CIRCOLARE INFORMATIVA PER I DATORI DI LAVORO

Le disposizioni che seguono rappresentano una sintesi delle principali misure contenute nel **"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"** stipulato tra il Governo e le Parti Sociali in data **14 marzo 2020**.

Nel caso in cui si intenda mantenere l'attività lavorativa per i dipendenti del condominio, si ritiene necessario seguire la seguente procedura.

- 1) Comunicare espressamente al lavoratore le seguenti indicazioni tassative:
 - a. Divieto di ogni contatto, anche a distanza, con persone che presentino sintomatologie attinenti (febbre, difficoltà respiratorie, ecc.).
 - b. Divieto di ingresso per qualsiasi altra persona (estraneo o condomino) nelle portinerie e negli ambienti di lavoro di esclusivo utilizzo da parte dei lavoratori stessi (locali di deposito, servizi, ecc.).
 - c. Richiamo ulteriore all'obbligo di attenersi ad ogni norma di legge emanata al proposito e all'obbligo di mantenersi costantemente aggiornato sulle eventuali nuove disposizioni di legge.
 - d. Richiamo ulteriore all'osservanza scrupolosa di tutte le norme igieniche e preventive già ben diffuse dagli organi di informazione. A solo titolo di esempio, non esaustivo: evitare contatti fisici ravvicinati mantenendo almeno due metri di distanza, lavarsi le mani frequentemente e accuratamente con acqua e sapone (utilizzando all'occorrenza un detergente disinfettante a base di alcool), starnutire o tossire in un fazzoletto o nel gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani, ecc.
- 2) Dotare i lavoratori di specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), aggiuntivi rispetto a quelli già indicati per i rischi ordinari, per la protezione delle vie aeree (semi-maschere filtranti munite di filtri che proteggono bocca, naso e mento e che si suddividono in tre classi in funzione dell'efficienza filtrante: FFP1, FFP2 e FFP3). A questo proposito si rammenta che, relativamente a questo rischio, le mascherine chirurgiche non vengono considerate DPI.
- 3) Formare e informare con prova documentale i lavoratori sul rischio specifico

Ricordiamo infine che ogni decisione in merito al mantenimento delle attività lavorative e alle relative condizioni rimane di esclusiva competenza del datore di lavoro.